

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1203**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002**

—————

Norme sulle concentrazioni di proprietà in ambito regionale  
nel settore dei giornali quotidiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della concentrazione dei quotidiani in ambito locale non è meno importante di quella locale.

La compravendita di testate locali non viola la legge che regola la posizione dominante nel mercato editoriale, ma ciò per un evidente limite della stessa legge.

La concentrazione, nelle stesse mani, di due quotidiani a prevalente insediamento locale, per la cui diffusione è decisiva la cronaca cittadina, rappresenta una grave limitazione del pluralismo informativo.

Da qui il disegno di legge, che definisce come «posizione dominante», e dunque da rimuovere, anche la situazione di quell'editoria che superi con più di una testata il 30 per cento delle vendite dei quotidiani in una regione, quando tali giornali riportino la cronaca locale.

Perché due testate? Perché se non si può porre limiti al successo di un giornale, è

con l'acquisizione di una testata concorrente dello stesso tipo (cioè con la cronaca locale della stessa città) che si rende evidente la volontà di impedire la concorrenza e il pluralismo informativo.

Il limite del 30 per cento viene elevato a 35 qualora si tratti di un editore vero e proprio e non di un un operatore con interessi prevalenti in altri settori imprenditoriali.

La legge attualmente in vigore prevede dei limiti solo a livello nazionale e di area interregionale. Con questo disegno di legge si pone un limite anche a livello regionale.

Questo disegno di legge, che ricalca le proposte di legge presentate nella XIII legislatura alla Camera, primo firmatario Mauro Paissan (atto Camera n. 1441) e al Senato, primo firmatario Semenzato (atto Senato n. 764), può contribuire a creare così un effettivo pluralismo anche nella prospettiva federalista.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano almeno due giornali quotidiani con diffusione superiore al 30 per cento delle copie di quotidiani complessivamente diffuse in ciascuna regione; tale limite é elevato al 35 per cento per quei soggetti che conseguano entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. Ai fini della presente lettera vengono computati i giornali quotidiani contenenti almeno due pagine quotidiane in media annua dedicate all'informazione politica, sociale, economica e a fatti di cronaca relativi al territorio regionale o a parti di esso».

